

CONTRATTO

Incarico per la predisposizione e gestione della domanda di contributo a valere del
(tipologia di strumento agevolativo in questione)....., adeguamento conferito dalla:
PINCO PALLINO SRL Via Mario Rossi, 22 24100 (MI) P.IVA
d'ora innanzi denominata Committente, alla:
SERIANA ECO-QUALITA' SAS di Cabrini F. E C. con sede legale in Via del Cacciatore, 20 Loc. Zuino - Gargnano
(BS) 25088 C.F. e P.IVA 03205350162
d'ora innanzi denominata Consulente

Sez. 1 INCARICHI DEL CONSULENTE

In relazione alla suddetta attività il Committente affida al Consulente i seguenti incarichi:

- 1.0 Studio di fattibilità
Predisposizione della domanda di contributo e finanziamento
Assistenza e predisposizione delle relazioni tecniche
Inoltro della richiesta di contributo/finanziamento (sono a carico del Committente le spese relative alla marca da bollo, busta, spedizione della pratica o consegna all'Ufficio Protocollo, conteggiate a forfait in 50,00 € da liquidarsi alla firma del presente contratto)
- 1.1 Rapporti con l'Ente di riferimento
- 1.2 Rendicontazione parziale e/o totale del progetto (la preparazione di tutta la documentazione di rendicontazione è a carico del Consulente, la spedizione/presentazione degli stessi presso l'Ente erogante è a carico della Committente)

N.B.: Il Committente si impegna a fornire al Consulente una relazione descrittiva degli investimenti oggetto della presente domanda, in fase di predisposizione della richiesta e, qualora necessarie, in fase di avanzamento e conclusione della stessa.

Sez. 2 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Solo ed esclusivamente nel caso in cui la richiesta di contributo ottenga il parere positivo da parte dell'Ente erogante verranno esposti i corrispettivi delle prestazioni effettuate; infatti qualora la richiesta presentata non dovesse rientrare tra i beneficiari previsti, al Consulente nulla è dovuto da parte del Committente.

Nel caso in cui la domanda di contributo dovesse invece ottenere esito positivo, al Consulente è dovuto da parte del Committente un compenso pari al % (..... percento) sull'importo ammesso, secondo le tempistiche e modalità sotto indicate:

- il% (..... percento) da liquidarsi con rimessa diretta a seguito della ricezione della comunicazione di ammissibilità del finanziamento (pubblicazioni ufficiali sito internet e/o ricezione comunicazione ufficiale)
- il restante% (..... percento) da liquidarsi con rimessa diretta dopo l'effettivo ottenimento del contributo da parte del Committente

La prima quota è calcolata sull'importo di contribuzione comunicato/assegnato dall'Ente erogante a seguito della fase istruttoria, la seconda percentuale è invece calcolata sull'importo effettivamente percepito dal Committente.

N.B.: Qualora dopo una prima esclusione ed indipendentemente dalla motivazione, la richiesta di contributo venga in seguito riammessa, il Committente dovrà provvedere al pagamento di tutte le prestazioni secondo le modalità sopra descritte.

N.B.: Eventuali spese di perizia e/o asseverazione della documentazione facente parte della domanda, saranno liquidate dal Committente a chi incaricato, non costituendo oggetto del presente incarico.

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Art. 1 – Durata del contratto e recesso: Ai sensi dell'art. 1722 c.c. il contratto si intenderà estinto per il compimento da parte del Consulente dell'affare per il quale l'incarico è stato conferito ovvero all'atto dell'erogazione del finanziamento/contributo concesso richiesto, da parte dell'Ente erogante.

Art. 2 – Cessione del contratto: Il presente contratto, con tutte le condizioni ed obbligazioni annesse, può essere ceduto dal consulente ad altra società senza alcuna possibilità di obiezione.

Art. 3 – Collaborazione di terzi e spese accessorie: Viene riconosciuta al Consulente la facoltà di avvalersi di collaboratori ed ausiliari esterni durante lo svolgimento dell'incarico, siano esse persone fisiche o giuridiche. Eventuali spese accessorie, ove richieste dalla normativa di riferimento, come perizie, asseverazioni, accordi, etc. verranno liquidate dal Committente direttamente al Professionista o all'Ente di riferimento

Art. 4 – Sottoscrizione, irrevocabilità ed esclusività del contratto: Il presente incarico è conferito in forma irrevocabile ed esclusiva; ai sensi degli articoli 1723 e 1725 c.c., il Committente può revocare il mandato oneroso rispondendo dei danni, salvo occorra giusta causa. Tutte le cifre esposte devono venire approvate e sottoscritte dalla SERIANA ECO-QUALITA' SAS di Cabrini F. E C.

Art. 5 – Impegni e responsabilità del Committente: Il Committente si impegna a collaborare fattivamente con il Consulente fornendogli tutti i mezzi necessari all'esecuzione del mandato nonché quanto necessario per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal Consulente a nome proprio; il Committente si obbliga a fornire al Consulente ed agli Enti Richiedenti, tutta la documentazione, i dati, gli importi, e le informazioni inerenti l'impresa e l'oggetto del mandato, necessarie per l'espletamento dell'incarico conferito. Stante l'impossibilità di verificare l'esattezza di tali informazioni, il Consulente è da intendersi manlevato da ogni responsabilità derivante da eventuali errori; detta responsabilità sarà da imputarsi al Committente.

Inoltre, il Committente non può richiedere la presentazione di altre richieste di contributo pretendendo l'applicazione delle modalità definite nel presente contratto, se non nuovamente concordate e sottoscritte con il Consulente.

Art. 6 – Responsabilità del Consulente: Il Consulente è tenuto a svolgere l'incarico con normale negligenza e cura richieste dalla natura dello stesso. L'obbligazione assunta dal Consulente è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato: pertanto il Consulente non risponde dell'eventuale mancato ottenimento od erogazione del finanziamento/contributo, o di un ottenimento od erogazione in misura ridotta. Il Consulente non è responsabile per eventuali inadempimenti, sospensioni, ritardi nelle prestazioni inerenti l'incarico conferitogli, ascrivibili a cause di forza maggiore o ad eventi imputabili a terzi.

Art. 7 – Sospensione delle attività: Eventuali ritardi nei pagamenti causeranno l'immediata sospensione dell'attività del Consulente; con il protrarsi di tale situazione il Consulente si riserva il diritto di sospendere qualsiasi attività nei confronti del Committente, e declina ogni responsabilità nel caso in cui questa sospensione pregiudichi il buon fine della pratica oggetto del mandato o di altre pratiche in essere.

Art. 8 – Foro competente: Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente incarico, che non sia stato possibile risolvere bonariamente, sarà competente il Foro di Bergamo. Gli eventuali oneri e lodi saranno a carico della parte soccombente.

Art. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati qualificati come personali inottemperanza all'art. 10 L. 31 Dicembre 1996 n. 675 e D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e seguenti: Preso atto dell'informativa del Consulente e dei suoi incaricati, il Committente (cancellare la parte che non interessa):

da il consenso, oppure, nega il consenso affinché i propri dati personali e aziendali vengano trattati dal Consulente;

da il consenso, oppure, nega il consenso affinché i propri dati personali e aziendali vengano comunicati per finalità statistiche, gestionali, progettuali a Società o Enti che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 debbano rendere possibile l'esecuzione del mandato. Il Committente si impegna inoltre a raccogliere l'autorizzazione al trattamento dei dati di tutte le persone, fisiche e giuridiche, delle quali fornisce i dati al Consulente per l'esecuzione del mandato.

N.B.: In caso di inadempimento nel trattamento dei dati potrebbe verificarsi l'impossibilità di dare seguito alla pratica, oggetto di questo mandato.

Art. 10 – Modifiche al presente contratto: Le parti si danno atto che qualunque modificazione del presente incarico, anche relativa ai compensi ed alle spese, dovrà essere convenuta per iscritto, a pena nullità.

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – Il sottoscritto Committente riconosce che le condizioni contrattuali sopraesposte devono ritenersi prevalenti su eventuali altre norme o clausole riportate in altra modulistica e dichiara espressamente che intende approvare in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle "condizioni contrattuali generali" del presente contratto.

Per SERIANA ECO-QUALITA' di Cabrini F. E C.
Cabrini Fabio
(firma del legale rappresentante)

Per PINCO PALLINO SRL
Piero Verdi
(firma del legale rappresentante)